



Sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo alla ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come la stessa non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata.

Più segnatamente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 75.786,41 (oltre spese di procedura) e di spese per il proprio sostentamento, pari ad euro 1.320,00 mensili circa, la ricorrente percepisce uno stipendio mensile medio di euro 1.750,00 circa, somma gravata dalla cessione del quinto dello stipendio in favore di Santander Consumer Bank Spa (con rata mensile di euro 258,00), è titolare del diritto di piena proprietà, in ragione della quota indivisa di 1/63, su beni immobili il cui valore è stimabile in complessivi euro 3.000,00, è titolare di un conto corrente bancario avente esigua giacenza media ed è proprietaria di un'autovettura di *“modico valore (che porterebbe ad una antieconomicità della vendita)”* (cfr. relazione dell'OCC).

La ricorrente ha altresì dedotto di essere titolare del diritto alla percezione dall'ex coniuge dell'assegno di mantenimento della figlia, pari a complessivi euro 650,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in forza della sentenza del Tribunale di Teramo del 09/11/2002, non corrisposto regolarmente dall'obbligato.

L'attivo patrimoniale acquisibile alla procedura è costituito da trentasei rate mensili di euro 400,00 circa (eccedenza stipendiale al netto delle spese di sostentamento e tre tredicesime) ed euro 3.000,00 quale presumibile valore di liquidazione dei beni immobili in titolarità della ricorrente pro quota indivisa.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi nel caso in esame per la ricorrente, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio della debitrice alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi devono ritenersi sussistenti i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. L'art. 150 CCII deve infatti essere ritenuto applicabile in via estensiva alla liquidazione controllata in ottica di interpretazione sistematica dell'art. 270, co. 5 CCII, tenuto conto che l'art. 270, co. 5 CCII richiama *sic et simpliciter* l'art. 150 CCII in tal modo evidenziando come il rapporto tra liquidazione controllata e procedure esecutive individuali sia parificabile al rapporto che intercorre tra liquidazione giudiziale e procedure esecutive individuali. Una differente interpretazione del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII renderebbe priva di contenuto, per la procedura di liquidazione controllata, la clausola di salvaguardia *“salva diversa disposizione di legge”* contenuta nell'art. 150 CCII, espressamente richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII. Va precisato che la sede nella quale il creditore fondiario potrà soddisfare in via definitiva il proprio credito sarà soltanto quella concorsuale della liquidazione controllata.

Deve disporsi la cessazione della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale *“1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto*

*degli atti di cui al comma 1.*” Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l’art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la medesima procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spopolamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che la somma di euro 1.320,00 mensili percepita dalla ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa alla liquidazione in quanto necessaria al mantenimento della stessa e del suo nucleo familiare, costituito, oltre che dalla ricorrente, dalla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Le somme incamerate dalla ricorrente in eccedenza rispetto al suddetto importo a titolo di retribuzione mensile dovranno essere incamerate dalla procedura, a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall’art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l’art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all’art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Le modifiche di tale limite dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore.

La ricorrente può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ad utilizzare l’autovettura in propria titolarità fino alla eventuale sua estromissione all’esito della valutazione dell’effettivo valore economico nel corso della liquidazione, essendo la stessa necessaria alla ricorrente per gli spostamenti della vita quotidiana.

Ai sensi della medesima norma deve escludersi dalla liquidazione il saldo del conto corrente in titolarità della ricorrente in dettaglio indicato in dispositivo, potendosi fondatamente presumere, in ragione della sua esiguità, che lo stesso sia stato utilizzato dalla ricorrente per fare fronte alle spese di sostentamento.

Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in favore del credito relativo al compenso dei difensori di parte ricorrente non essendo tale tipologia di credito ricompresa nell’elencazione di cui all’art. 6 CCII e non essendo necessaria la difesa tecnica per la proposizione della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore.

In forza dell’espresso disposto dell’art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall’OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CIPRIETTI MARINA (c. f. CPRMRN61D53L103K), nata a Teramo (TE), il 13/04/1961 ed ivi residente alla Via della Pescara, n. 6;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D’Ignazio;

nomina liquidatore la Dott.ssa Stefania Pavone;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la cessazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente di cui in parte motiva e, per l’effetto, ordina ai soggetti obbligati di interrompere le trattenute;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec che sarà loro indicato, della

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni:  
- veicolo marca Matiz Mod. Daewoo Klak Targa DJ474MX (data di immatricolazione 21/08/2007), che potrà continuare ad essere utilizzato dalla ricorrente fino alla sua eventuale estromissione dalla liquidazione all'esito dell'accertamento del suo effettivo valore economico da parte del liquidatore;  
- saldo del conto corrente n. 0000003407916 presso Banca Unicredit, filiale di Teramo (TE) di euro 573,96 al 03/02/2025;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito mensile della ricorrente fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.320,00 mensili, con obbligo per la stessa ricorrente di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirle a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che le modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza debitore;

dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza della ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio della ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII tenendo conto della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione in favore del credito relativo al compenso dei difensori della ricorrente;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari

per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 25/07/2025.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente  
Dott. Carlo Calvaresi